



ASP

CAPITOLATO DI POLIZZA
ALL RISKS IMPIANTI FOTOVOLTAICI

La presente polizza
è stipulata
tra

.....
PARTITA IVA:

e la Società

RIFERIMENTI CMP

DURATA DEL CONTRATTO:
Dalle ore 24.00 del 30/06/2022
Alle ore 24.00 del 30/06/2025



ASP

SCHEDA DI POLIZZA**DURATA DELLA POLIZZA**

Dalle ore 24.00 del 30/06/2022

Alle ore 24.00 del 30/06/2025

PAGAMENTO DEL PREMIO

PRIMA RATA

ENTRO 90 GG DAL PERFEZIONAMENTO DELLA POLIZZA

SECONDA RATA

ENTRO 60 GG DALLA RISPETTIVA DATA DI SCADENZA

SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO**ASP CAV. MARCO ROSSI SIDOLI**

PARTITA	DESCRIZIONE	SOMMA ASSICURATA	TASSO ANNUO LORDO
1	Danni diretti	€ 96.000	
2	Danni indiretti	€ 2.880,00	
3	Ricorso terzi	€ 500.000	
4	Spese di demolizione e sgombero (in aggiunta a quanto previsto all'articolo 7 della sezione Danni Diretti)	€ 15.000,00	

- ALLEGATO QUESTIONARIO CON I DATI TECNICI DELL'IMPIANTO

PREMIO ANNUO LORDO

€



ASP

ASP DISTRETTO DI FIDENZA

PARTITA	DESCRIZIONE- casa residenza per anziani Pavese Borsi - NOCETO PR	SOMMA ASSICURATA	TASSO ANNUO LORDO
1	Danni diretti	30.000,00	
2	Danni indiretti	3.100,00	
3	Ricorso terzi	€ 500.000	
4	Spese di demolizione e sgombero (in aggiunta a quanto previsto all'articolo 7 della sezione Danni Diretti)	€ 15.000,00	

PARTITA	DESCRIZIONE-casa residenza per anziani "CITTA' DI FIDENZA" - FIDENZA (PR)	SOMMA ASSICURATA	TASSO ANNUO LORDO
1	Danni diretti	30.000,00	
2	Danni indiretti	1.800,00	
3	Ricorso terzi	€ 500.000	
4	Spese di demolizione e sgombero (in aggiunta a quanto previsto all'articolo 7 della sezione Danni Diretti)	€ 15.000,00	

PARTITA	DESCRIZIONE -casa per anziani Lorenzo Petracchi- FONTANELLATO (PR)	SOMMA ASSICURATA	TASSO ANNUO LORDO
1	Danni diretti	44.900,00	
2	Danni indiretti	1.900,00	
3	Ricorso terzi	€ 500.000	
4	Spese di demolizione e sgombero (in aggiunta a quanto previsto all'articolo 7 della sezione Danni Diretti)	€ 15.000,00	

PARTITA	DESCRIZIONE- casa per anziani Don Domenico Gottofredi - ROCCABIANCA (PR)	SOMMA ASSICURATA	TASSO ANNUO LORDO
1	Danni diretti	30.000,00	
2	Danni indiretti	1.300,00	
3	Ricorso terzi	€ 500.000	
4	Spese di demolizione e sgombero (in aggiunta a quanto previsto all'articolo 7 della sezione Danni Diretti)	€ 15.000,00	

PARTITA	DESCRIZIONE- casa per anziani Tommasina Sbruzzi-SANSECONDO (PR)	SOMMA ASSICURATA	TASSO ANNUO LORDO
1	Danni diretti	12.150,00	
2	Danni indiretti	580,00	
3	Ricorso terzi	€ 500.000	
4	Spese di demolizione e sgombero (in aggiunta a quanto previsto all'articolo 7 della sezione Danni Diretti)	€ 15.000,00	

PARTITA	DESCRIZIONE- casa per anziani Don Prandocchi Cavalli - SISSA TRECASALI (PR)	SOMMA ASSICURATA	TASSO ANNUO LORDO
1	Danni diretti	18.000,00	
2	Danni indiretti	1.600,00	



ASP

3	Ricorso terzi	€ 500.000	
4	Spese di demolizione e sgombero (in aggiunta a quanto previsto all'articolo 7 della sezione Danni Diretti)	€ 15.000,00	

PREMIO ANNUO LORDO

ALLEGATO QUESTIONARIO CON I DATI TECNICI DELL'IMPIANTO

PREMIO ANNUO LORDO

€

FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO

GARANZIA	FRANCHIGIA / SCOPERTO
FURTO E RAPINA	10% CON IL MINIMO DI € 1.000,00
SCIOPERI, TUMULTI E SOMMOSSE POPOLARI, ATTI VANDALICI E DOLOSI	10% CON IL MINIMO DI € 1.000,00
ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO	10% CON IL MINIMO DI € 500,00
EVENTI ATMOSFERICI	10% CON IL MINIMO DI € 500,00
TERREMOTO	10% CON IL MINIMO DI € 1.000,00
INONDAZIONI - ALLUVIONI - ALLAGAMENTI	10% CON IL MINIMO DI € 1.000,00
CEDIMENTO DEL TERRENO O DELLE BASI DI APPOGGIO	10% CON IL MINIMO DI € 1.000,00
GUASTO ALLE MACCHINE E/O FENOMENO ELETTRICO	10% CON IL MINIMO DI € 500,00
OGNI ALTRA CAUSA	5% CON IL MINIMO DI € 500,00
DANNI INDIRETTI	3 GIORNI CON IL MINIMO DI
RICORSO TERZI	€ 300,00

GARANZIA	LIMITE INDENNIZZO
FURTO E RAPINA	50% DELLA SOMMA ASSICURATA
SCIOPERI, TUMULTI E SOMMOSSE POPOLARI, ATTI VANDALICI E DOLOSI	80% DELLA SOMMA ASSICURATA



ASP

ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO	50% DELLA SOMMA ASSICURATA
EVENTI ATMOSFERICI	80% DELLA SOMMA ASSICURATA
TERREMOTO	60% DELLA SOMMA ASSICURATA
INONDAZIONI - ALLUVIONI - ALLAGAMENTI	60% DELLA SOMMA ASSICURATA
CEDIMENTO DEL TERRENO O DELLE BASI DI APPOGGIO	60% DELLA SOMMA ASSICURATA
GUASTO ALLE MACCHINE E/O FENOMENO ELETTRICO	60% DELLA SOMMA ASSICURATA
OGNI ALTRA CAUSA	100% DELLA SOMMA ASSICURATA
DANNI INDIRETTI	VEDI LA SOMMA ASSICURATA
RICORSO TERZI	VEDI LA SOMMA ASSICURATA SE RICHIAMATA
COSTI E SPESE PER TECNICI E CONSULENTI	50.000 € PER SINISTRO 100.000 € PER ANNO ASSICURATIVO
RIMBORSO ONORARI E SPESE PERITI	5% DEL DANNO - MASSIMO 5.000,00 PER SINISTRO
PERIODO DI INDENNIZZO DANNI INDIRETTI	MASSIMO 6 MESI



ASP

Condizioni speciali relative ai danni indiretti e relativi limiti di indennizzo:	
Condizione speciale	Limiti di indennizzo per evento ed annualità
Impedimento alla ripresa per ordine delle autorità civili	6 SETTIMANE
Impedimento alla ripresa per difficoltà di accesso o di uscita	6 SETTIMANE
Prolungamento del periodo di inattività	6 SETTIMANE
Dipendenza da fornitori	€ 750.000
Dipendenza da clienti	€ 750.000
Forniture pubbliche di energia, acqua e gas	6 SETTIMANE




Sommaro

SCHEMA DI POLIZZA.....	2
SOMME ASSICURATE E CALCOLO DEL PREMIO.....	2
FRANCHIGIE E LIMITI DI INDENNIZZO	3
DEFINIZIONI.....	9
NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE.....	11
ART. 1 - DECORRENZA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE	11
ART. 2 - RECESSO ANNUALE.....	11
ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO	11
ART. 3.B - OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA LEGGE N. 136/2010	12
ART. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE	12
ART. 5 - VARIAZIONE DEL RISCHIO	12
ART. 6 - REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI	13
ART. 7 - CLAUSOLA DI RECESSO.....	13
ART.7.B - RECESSO IN CASO DI SINISTRO	14
ART. 8 - BUONA FEDE E DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO	14
ART. 9 - ALTRE ASSICURAZIONI.....	14
ART. 10 - ONERI FISCALI E IMPOSTE	14
ART. 11 - FORO COMPETENTE	14
ART. 12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE.....	15
ART. 13 - RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI	15
ART. 14 - INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA	15
ART. 15 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO - DENUNCIA DEL SINISTRO.....	15
ART. 16 - PRODUZIONE DI INFORMAZIONE SINISTRI	15
ART. 17 - CLAUSOLA BROKER	16
ART. 18 - COASSICURAZIONE E DELEGA	17
ART. 19 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI FRA IL CONTRAENTE E LA SOCIETA'	17
ART. 20 - TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA	17
ART. 21 - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA	18
ART. 22 - ASSICURAZIONE PARZIALE.....	18
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICRAZIONE DEI DANNI DIRETTI	19
Art.1 - Oggetto dell'assicurazione	19
Art.2 - Esclusioni	19
Art.3 - Delimitazioni	20
Art.4 - Esclusioni	20
Art.5 - Impianto in Leasing (d.i.c./d.i.l.)	20
Art.6 - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo	21
Art.7 - Spese di demolizione e sgombero	21
Art.8 - Deroga alla proporzionale.....	22
Art. 9 - Garanzia furto e atti di terzi	22



ASP

Art. 10 - Rimborso onorari periti	23
Art. 11 - Costi e spese per tecnici e consulenti	23
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA DEI DANNI INDIRETTI	24
Art.1 - Oggetto dell'Assicurazione e somma assicurata	24
Art.2 - Esclusioni	24
Art.3 - Delimitazioni e detrazioni	25
Art.4 - Determinazione dell'indennizzo	25
Art.5 - Pagamento dell'indennizzo	25
Art.6 - Periodo di indennizzo	26
Art.7 - Franchigia	26
Art. 8.1 - Impedimento alla ripresa per ordine delle autorità civili	26
Art. 8.2 - Impedimento alla ripresa per difficoltà di accesso o di uscita	26
Art. 8.3 - Prolungamento del periodo di inattività	26
Art. 8.4 - Dipendenza da fornitori	27
Art. 8.5 - Dipendenza da clienti	27
Art. 8.6 - Forniture pubbliche di energia, acqua, gas	27
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA RICORSO TERZI	29
Art. 1 - Ricorso Terzi	29
NORME COMUNI.....	30
GESTIONE DEI SINISTRI	30
Art.1 - Obblighi in caso di sinistro:	30
Art.2 - Esagerazione dolosa del danno	30
Art.3 - Procedura per la valutazione del danno	30
Art.4 - Mandato dei Periti	31
Art.5 - Operazioni peritali	31
Art.6 - Conservazione tracce e residui del sinistro	31
Art.7 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	32
Art.8 - Limite massimo dell'indennizzo	32
Art.9 - Pagamento dell'indennizzo	32
Art.10 - Rinuncia al diritto di surroga	32
Art.11 - Danni precedenti	32
Art.12 - Anticipo sulle indennità	33
Art. 13 - Gestione Sinistri con Scoperto e/o Franchigia	33



DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono:

Assicurazione: il contratto di assicurazione.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.

Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.

Broker: il mandatario, incaricato dal contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società e cioè **Union Brokers S.r.l – Reggio Emilia**.

Cose assicurate: l'impianto fotovoltaico, comprensivo di: supporti, staffe, moduli fotovoltaici ed eventuali dispositivi meccanici (inseguitori), inverter, apparecchiature di controllo e rilevazione, trasformatori, sensori di irraggiamento, impianti di allarme e/o di prevenzione, opere di sostegno in genere e di recinzione.

Contratto di assistenza tecnica per apparecchiature elettriche e/o elettroniche: il contratto le cui prestazioni consistono in controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura, eliminazione dei disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

Ente: il Contraente.

Franchigia: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.

Franchigia temporale: il periodo di tempo lavorativo che parte dal momento del sinistro durante il quale restano a carico dell'Assicurato le perdite di interruzione o riduzione di attività.

Guasti macchine e/o fenomeno elettrico: tutti i danni derivanti agli impianti da guasti e/o rotture originati da cause interne di natura meccanica e/o elettrica, compresi, a titolo esemplificativo ma non limitativo, quelli derivanti da negligenza, imperizia, incidenti fortuiti di funzionamento quali errata manovra, errata messa a punto, sollecitazioni anormali, mancato o difettoso funzionamento di congegni di protezione, corpi estranei, sovratensione elettrica, fulminazione.

Atti di terrorismo: gli atti compiuti da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una qualsiasi sua parte. (incluso anche l'uso e/o la minaccia dell'uso della forza e/o della violenza)

Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.



ASP

Periodo di indennizzo: l'intervallo di tempo che inizia al momento di accadimento del sinistro e durante il quale i risultati economici dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del sinistro.

Esso ha come limite il periodo massimo di indennizzo fissato in polizza e non è interrotto per effetto della scadenza, della cessazione o sospensione della polizza avvenute dopo la data del sinistro.

Polizza: il documento che prova l'Assicurazione.

Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Società: l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Scoperto: la percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'assicurato.



NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

ART. 1 - DECORRENZA E PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione ha validità dalla data indicata nella SCHEDA DI POLIZZA con possibilità di ripetizione del servizio, a richiesta dell'ente, fino ad un massimo di ulteriori tre annualità, a prescindere dal pagamento della prima rata di premio, che dovrà avvenire entro i termini stabiliti nella SCHEDA DI POLIZZA.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40 e del D.lgs. 30 gennaio 2015 e s.m.i. (DURC) ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto 40 del 18/01/2008 D.M.E.F.

Il pagamento successivo alla prima rata è elevato a 60 (sessanta) giorni, trascorso il quale l'assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio, fermo restando le date di scadenza contrattualmente stabilite.

A richiesta del Contraente, ai sensi del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., la Società si impegna a prorogare ulteriormente l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, per un periodo massimo di 6 (sei) mesi.

Il relativo rateo di premio dovrà essere anticipato in via provvisoria in misura proporzionale alla durata richiesta.

ART. 2 - RECESSO ANNUALE

Le Parti si riservano la facoltà di recedere dal contratto al termine di ciascun anno di assicurazione mediante preavviso scritto, spedito almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza da parte della Contraente/Assicurato e 120 (centoventi) giorni prima da parte della Società Assicuratrice.

Qualora in prossimità della data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultimo, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni.

Il contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO

A parziale deroga dell'Art. 1901 del C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro **90 (novanta)** giorni dal perfezionamento della polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 1901 c.c., il Contraente pagherà il premio delle rate successive alla prima entro i **60 (sessanta)** giorni successivi alla data della rata di polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 60 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.



ASP

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive qualora il Contraente si avvalga della facoltà di proroga.

Si considera come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria della Contraente, a condizione che, gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto alla Compagnia a mezzo raccomandata, telefax o e-mail e che l'ammontare del premio venga accreditato entro il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data dell'atto.

ART. 3.B - OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA LEGGE N. 136/2010

La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla società e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C..

La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva.

La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

ART. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Nessuna variazione delle condizioni contrattuali potrà essere posta in essere ed avrà efficacia se non previo accordo scritto di entrambe le parti contrattuali.

ART. 5 - VARIAZIONE DEL RISCHIO

Per variazione del rischio si intende:



ASP

- ✓ qualsiasi modifica alle attività istituzionali che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero
- ✓ una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza dell'ufficio competente del contraente, per iscritto all'Assicuratore.

Il contraente non è tenuto a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

ART. 6 - REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI

Per i contratti di durata pluriennale qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare al Contraente, l'Assicuratore può segnalare al contraente il verificarsi delle variazioni del rischio previste all'Art. 5 (**Variazione del rischio**) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'Art.106 del d.lgs. 50/2016 , la revisione dei premi fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie ed agli scoperti.

Il contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

ART. 7 - CLAUSOLA DI RECESSO

In caso di mancato accordo ai sensi dell'Art. 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione.

Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art 6 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall'Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta del Contraente.

Qualora in prossimità della data di effetto del recesso il contraente non sia riuscito ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni.

Il contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'articolo "Produzione di informazioni sui sinistri" riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del diritto di recesso.

**ART.7.B - RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

La Società ed il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, con preavviso di 120 giorni.

In tale caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso.

ART. 8 - BUONA FEDE E DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO

Nell'ipotesi di cui all'Art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi al Contraente nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli articoli:

- ✓ Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali
- ✓ Clausola di recesso

Si precisa che, la decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato articolo Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali, partirà dalla ricezione della citata dichiarazione.

L'omissione delle dichiarazioni da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete o inesatte dichiarazioni all'atto dell'emissione della presente polizza e successive variazioni, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si sia verificata.

ART. 9 - ALTRE ASSICURAZIONI

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In tal caso, per quanto coperto da assicurazione con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza.

Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto per la parte di danno eccedente il massimale delle altre polizze.

L'Assicurato è comunque esonerato dall'obbligo di dare avviso dell'esistenza e della successiva stipulazione di altre assicurazioni, fermo l'obbligo di denuncia delle eventuali altre assicurazioni in caso di sinistro.

ART. 10 - ONERI FISCALI E IMPOSTE

Gli oneri fiscali e le imposte relative all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 11 - FORO COMPETENTE

Foro e sede arbitrale competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede il Contraente.

**ART. 12 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

ART. 13 - RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

La Società diviene titolare autonomo del trattamento dei dati dei terzi (danneggiati, etc.) coinvolti nel rapporto assicurativo tra il l'Ente e la Società.

Ai sensi di legge, le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

ART. 14 - INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA

Si conviene fra le parti che verrà data interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza anche qualora fossero discordanti tra loro.

Pertanto le condizioni dattiloscritte avranno prevalenza sulle condizioni generali e particolari di assicurazione prestampate.

ART. 15 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO - DENUNCIA DEL SINISTRO

La denuncia del sinistro deve essere fatta alla Direzione della Società e/o all'Agenzia cui è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker, nel termine di **30 (trenta)** giorni dal giorno in cui l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi dell'Ente Contraente ne sia venuto a conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (ex art. 1915 C.C.).

E' facoltà della Società richiedere alla Contraente e/o all'Assicurato tutti i documenti probatori, che ritenesse utili all'accertamento delle circostanze del sinistro.

ART. 16 - PRODUZIONE DI INFORMAZIONE SINISTRI

Ogni annualità assicurativa ed entro **15 (quindici) giorni lavorativi** dalla relativa richiesta del contraente anche tramite il Broker, l'Assicuratore, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto.

Tale elenco dovrà essere fornito in un formato di standard digitale aperto (es. RTF e PDF) tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:

- il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
- la data di accadimento dell'evento;
- la data della denuncia;
- la tipologia dell'evento,
- la tipologia di rischio assicurato (ad esempio, ramo assicurativo);



ASP

- la tipologia di indennizzo (se diretto o indiretto); l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:

a) sinistro agli atti, senza seguito;

b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____;

c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____.

L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto.

Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

ART. 17 - CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione ed esecuzione della presente polizza alla Società **UNION BROKERS S.R.L.**, attuale Broker incaricato ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D. Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna della Parti le comunicazioni ricevute, si precisa che, qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale, queste impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D. Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento ISVAP n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.

La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato.

Resta intesa l'efficacia liberatoria anche secondo i termini dell'Art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del Broker avverrà mediante trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

Nell'eventualità la gestione del presente contratto sia affidata ad un corrispondente o Coverholder del Lloyd's di Londra, si prende e si dà atto che:

- ogni comunicazione effettuata al corrispondente si considererà come effettuata agli Assicuratori;
- ogni comunicazione effettuata dal corrispondente si considererà come effettuata dagli Assicuratori;
- ogni comunicazione effettuata al Broker mandatario dal corrispondente s'intenderà come fatta all'assicurato;
- ogni comunicazione effettuata dal Broker al corrispondente si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.



ASP

La Società autorizza all'incasso dei premi e/o delle somme dovute agli assicuratori il corrispondente e riconosce che i pagamenti effettuati dal Contraente/Broker al corrispondente hanno effetto liberatorio nei confronti della contraenza e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

ART. 18 - COASSICURAZIONE E DELEGA

Il premio dell'assicurazione è ripartito per quote tra le Società indicate nel riparto allegato.

La Spettabile....., all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile....., la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici della esazione dei premi o di importi comunque dovuti all'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze.

Scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome.

A deroga al disposto dell'Art.1911 del codice civile, tutte le imprese sottoscrittrici sono responsabili in solido nei confronti del contraente.

La delega assicurativa è assunta dall'impresa di assicurazione indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

ART. 19 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI FRA IL CONTRAENTE E LA SOCIETA'

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) o altro mezzo idoneo (telefax, e-mail, etc...) indirizzata alla Società e/o all'eventuale Loss Adjuster.

ART. 20 - TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.



ASP

ART. 21 - ASSICURAZIONE PER CONTO DI CHI SPETTA

La copertura assicurativa è stipulata dall'Assicurato in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

In caso di sinistro però, i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dall'Assicurato, né eserciteranno azione alcuna per impugnare la perizia convenendosi che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dall'Assicurato.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà liquidata in contraddittorio, non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei Terzi interessati.

Si conviene tra le parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione.

La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

ART. 22 - ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo "valore delle cose assicurate e determinazione del danno" risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.



OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
DEI DANNI DIRETTI

Art.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso, anche se determinati da Colpa grave del Contraente e da dolo o colpa grave dei dipendenti e delle persone delle quali il Contraente debba rispondere a norma di legge.

Sono parificati ai danni materiali e diretti i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e da terzi allo scopo di impedire od arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

Art.2 - Esclusioni

Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

- a) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- b) dovuti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, conseguenti al naturale uso o funzionamento, causati dagli effetti graduali degli eventi atmosferici;
- c) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate
- d) guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica;
- e) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del Costruttore o Fornitore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione delle cose assicurate;
- f) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
- g) di natura estetica con siano connessi con danni indennizzabili;
- h) attribuibili a difetti noti al Contraente od all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- i) a parti o componenti soggetti a consumo per uso o il cui rendimento decada in conseguenza del tempo di utilizzo, salvo il caso in cui tali danni siano conseguenti ad un altro evento indennizzabile a termini di polizza;
- j) da smarrimento o ammanco;
- k) eruzioni vulcaniche, maremoto, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina;
- l) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, sequestri, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- m) verificatisi in occasione di trasmutazione del nucleo dell'atomo, di accelerazione di particelle, radiazioni, contaminazione, inquinamento, e loro conse-



guenze dirette o indirette, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Art.3 - Delimitazioni

In nessun caso la Società pagherà importo superiore a quello stabilito nella scheda di polizza.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per uno o più sinistri che avvengano nel corso dell'annualità assicurativa, previa detrazione dell'importo specificatamente stabilito nella scheda di polizza.

1. Relativamente ai danni causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che per singolo sinistro si intendono i danni subiti dagli enti assicurati per effetto di un movimento tellurico e del suo proseguimento limitatamente alle 72 ore successive all'avvento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile ai sensi della presente garanzia, la Società non indennizzerà somma superiore al 60% della somma assicurata alla partita "impianto".
2. Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da: uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d'aria, grandine, sovraccarico neve, la Società non indennizzerà somma superiore al 80% della somma assicurata nella partita "impianto"
3. Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da: franamento, cedimento e smottamento del terreno, strutture di sostegno, da crollo o collasso strutturale, la Società non indennizzerà somma superiore al 60% della somma assicurata nella partita "impianto".
4. Relativamente ai danni causati alle cose assicurate da: Alluvione, inondazione e allagamento la Società non indennizzerà somma superiore al 60% della somma assicurata nella partita "impianto".

Art.4 - Esclusioni

In riferimento ai commi 3 e 4 di cui all'art. 3 - Delimitazioni della presente Sezione, la garanzia ha efficacia purché il sito dove le cose sono installate non sia stato soggetto ad alluvioni o inondazioni negli ultimi dieci anni e non deve essere adiacente a pendii franosi o soggetti a caduta massi.

Art.5 - Impianto in Leasing (d.i.c./d.i.l.)

Qualora gli impianti in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria fossero già assicurati dal Locatore, a norma della presente condizione particolare la Società garantisce I beni medesimi:

- a) Per il loro intero valore contro gli eventi garantiti dalla presente polizza e non previsti da altre eventuali assicurazioni;
- b) Per l'eccedenza a completamento del loro intero valore contro gli eventi garantiti sia dalla presente polizza che da altre eventuali assicurazioni.

**Art.6 - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo**

Premesso che per “valore a nuovo” s’intende convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali; a parziale deroga dell’articolo - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno, le Parti convengono di stipulare l’assicurazione in base al suddetto “valore a nuovo” alle seguenti condizioni:

1. In caso di sinistro si determina:
 - a) l’ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo” non esistesse”
 - b) il supplemento d’indennità che, aggiunto all’importo di cui alla lettera a), determina l’indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”.
2. Agli effetti degli Artt. 16 sezione 2 “Assicurazione parziale” e 1907 del Codice Civile, il supplemento di indennità, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore o uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall’ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale “assicurazione a nuovo”, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza;
 - c) uguale o inferiore al momento del sinistro diventa nullo.
3. In caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.
4. Agli effetti dell’indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun impianto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui all’9 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.
5. Il pagamento del supplemento d’indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite dal sinistro o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 12 mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.
6. L’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda solo macchinari, attrezzature od arredamento.
7. Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

Art.7 - Spese di demolizione e sgombero

Le spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato i residui del sinistro, comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l’eventuale opera di decontaminazione, la tempora-



ASP

nea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie.

Il risarcimento delle spese di demolizione e di sgombero si intende operante per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti nella polizza.

Sono comprese le spese di demolizione e sgombero i residui di piante e giardini danneggiati da eventi naturali ed atmosferici.

Si precisa inoltre che verranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 del Codice Civile.

La somma garantita per le spese di cui alla presente clausola è pari al **15%** dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, aumentato, ove si rivelasse insufficiente in caso di sinistro, di una ulteriore somma come specificato alla voce "Partite/somme assicurate".

Art.8 - Deroga alla proporzionale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo "valore delle cose assicurate e determinazione del danno" risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite di polizza, la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 20%.

Qualora tale limite del 20% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale rimarrà operativa per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata medesima.

Art. 9 - Garanzia furto e atti di terzi

Limitatamente agli impianti installati al suolo l'operatività delle garanzie furto, atti vandalici e dolosi in genere (compreso atti di terrorismo e sabotaggio organizzato) è subordinata alla condizione che siano presenti le seguenti misure di sicurezza e prevenzione:

- a) l'area su cui è situata la cosa assicurata sia recintata con divisorio in rete metallica o in calcestruzzo armato o altro materiale equipollente avente altezza dal suolo di almeno metri 2,0 e le aperture sulla recinzione devono essere costituite da cancello metallico chiuso a chiave;
- b) le cose assicurate siano poste all'interno dell'area recintata ad una distanza di almeno metri 2,0 dalla struttura divisoria;
- c) tutta l'area sia continuamente monitorata da telecamere, con impianto TV a circuito chiuso, collegate con una centrale operativa di sorveglianza attiva 24 ore su 24.

Le cose assicurate si intendono installate non al suolo quando sono situate ad almeno 2,50 metri dal suolo



Art. 10 - Rimborso onorari periti

Si intende il risarcimento all'Assicurato dell'importo da questi versato, in conseguenza di sinistri, per gli onorari e le spese del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale, sino alla concorrenza dell'importo alla sezione "Limiti di indennizzo".

Art. 11 - Costi e spese per tecnici e consulenti

Si intendono i costi e le spese relativi agli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione e/o ricostruzione seguenti a sinistri, sono compresi e in aggiunta a quanto indennizzabile in base alla "Assicurazione a Valore a nuovo", come lo sono gli oneri sopportati per produrre prove, informazioni e ogni altro elemento che l'Assicurato sia tenuto a produrre, sino alla concorrenza dell'importo sezione "Limiti di indennizzo".



OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA
DEI DANNI INDIRETTI

Art.1 - Oggetto dell'Assicurazione e somma assicurata

La Società indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata alla partita 3, le perdite di profitto, come esclusivamente determinate ai sensi dell'art. 4 seguente, che possono derivare dall'interruzione o diminuzione della produzione di energia elettrica a causa di un sinistro che abbia colpito le cose assicurate ai sensi della Sezione Danni materiali e diretti, nei luoghi indicati nella suddetta Sezione e nel quale l'impianto stesso è ubicato, sempre che:

- tale sinistro sia indennizzabile a termini della Sezione "Norme che regolano la garanzia dei danni diretti";
- l'impianto sia collegato alla rete del Gestore dei Servizi Elettrici in osservanza a quanto stabilito dal D.M. del 19/02/2007 e sue successive modifiche.

Somma assicurata danni da interruzione di esercizio

Per somma assicurata si intende l'importo ottenuto moltiplicando il prezzo di vendita al KWh contrattualizzato dal Cliente con il Gestore della rete (intendendosi inclusi eventuali incentivi previsti dalla legge) per la quantità di energia elettrica media annua prodotta ed espressa in KWh.

Per gli impianti in esercizio da meno di un anno su farà riferimento alla produzione stimata di progetto dichiarata nel questionario tecnico.

Art.2 - Esclusioni

La Società non risponde delle perdite e le spese conseguenti a prolungamento dell'inattività conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile causato da:

- serrate, provvedimenti imposti dalle Autorità, stati di guerra in genere;
- mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell'attività;
- difficoltà di ricostruzione, limitazione dell'esercizio e difficoltà nella rimessa in efficienza, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne, quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità;
- da sospensione, scadenza annullamento o revoca di locazioni, licenze, concessioni, commesse o contratti;

La Società non risponde inoltre di:

- penali o indennità dovute a terzi;
- giornate di sospensione dell'attività assicurata che si sarebbero rese necessarie, per qualsiasi motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato;

La Società non risponde delle perdite conseguenti a prolungamento od estensione dell'inattività causati da:

- disastri naturali o eventi di forza maggiore, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura materiali;



ASP

- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;

Sono inoltre escluse le perdite dovute a:

- dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità limitata;
- atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere.

Art.3 - Delimitazioni e detrazioni

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, degli importi indicati nella scheda riepilogativa

Art.4 - Determinazione dell'indennizzo

Si procede alla determinazione dell'indennizzo secondo le norme seguenti:

- a) Si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in KWh/giorno), tramite lettura del contatore relativamente agli ultimi 30 giorni antecedenti il sinistro, con l'impianto regolarmente funzionante nel caso in cui il danno avvenga nel primo anno di esercizio; nel caso in cui invece il danno avvenga a partire dal secondo anno di esercizio e sia valida la copertura, si considera la produzione di energia elettrica durante il periodo corrispondente al periodo di indennizzo nei dodici mesi immediatamente antecedenti il sinistro;
- b) Si verifica la produzione di energia elettrica (in KWh/giorno) che l'impianto è in grado di erogare nei 3 (tre) giorni successivi al sinistro, prima della riparazione;
- c) La differenza tra i valori calcolati ai punti a) e b) viene moltiplicata per:
 - c1) il prezzo di vendita al KWh, contrattualizzato dal cliente con il Gestore della rete ad esso venduta o il prezzo fissato dal GSE (gestore dei servizi elettrici) per l'autoconsumo;
 - c2) il valore dell'incentivo erogato dal GSE per impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D.M. del 19.02.07 relativo al costo energia, e sue successive modifiche;
- d) L'indennizzo complessivo sarà pari al valore risultante dalla somma dei punti c1) e c2), moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'impianto, al netto dei giorni indicati in scheda di polizza quali franchigia.

Art.5 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato solo quando l'Assicurato dimostri che il sinistro non sia stato determinato da dolo dell'Assicurato medesimo o del Contraente

**Art.6 - Periodo di indennizzo**

Per ogni sinistro il periodo d'indennizzo inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate, ma comunque non oltre la durata massima di 90 (novanta) giorni.

Art.7 - Franchigia

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia temporale di 3 giorni con il minimo precisato nella scheda.

Art. 8.1 - Impedimento alla ripresa per ordine delle autorità civili

A parziale deroga dell'Art. 2 - Esclusioni, qualora esclusivamente in conseguenza di un sinistro indennizzabile ai sensi delle Norme che regolano l'assicurazione dei Danni Diretti che abbia colpito le cose assicurate si verifica impedimento, anche parziale, allo svolgimento dell'attività o alla ripresa della stessa imposto dall'Autorità, la Compagnia ne indennizza le perdite che possono derivare all'Assicurato da interruzione o riduzione dell'attività dichiarata entro il limite indicato in Scheda di Polizza.

Ai fini della presente estensione di garanzia in ogni caso sono escluse le perdite conseguenti ad un sinistro, anche se indennizzabile a termini delle Norme che regolano l'assicurazione dei Danni Diretti o delle Norme che regolano l'Assicurazione dei danni Indiretti, verificatosi in occasione di atti di terrorismo.

La presente estensione di garanzia è prestata, per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione, entro il limite di indennizzo indicato nella Scheda di Polizza.

Art. 8.2 - Impedimento alla ripresa per difficoltà di accesso o di uscita

Se, in conseguenza di un sinistro causato da uno degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione di cui alle Norme che regolano l'assicurazione dei Danni Diretti, che abbia colpito proprietà non occupate dall'Assicurato, né sotto il suo controllo, ma vicine alle ubicazioni assicurate entro un limite territoriale pari ad 2 km, si verifica impedimento di accesso o di uscita a queste ultime, anche per ordine dell'Autorità, le eventuali perdite che possono derivare all'Assicurato da interruzione o riduzione dell'attività dichiarata sono indennizzabili, a termini delle Norme che regolano l'assicurazione dei Danni Indiretti, entro il limite indicato nella Scheda di Polizza.

Ai fini della presente estensione di garanzia in ogni caso sono escluse le perdite e le spese conseguenti ad un sinistro, anche se indennizzabile a termini delle Norme che regolano l'assicurazione dei Danni Diretti o delle Norme che regolano l'Assicurazione dei danni Indiretti, verificatosi in occasione di atti di terrorismo.

Art. 8.3 - Prolungamento del periodo di inattività

A parziale deroga dell'Art. 2 - Esclusioni, la Compagnia risponde anche delle perdite e delle spese conseguenti a prolungamento dell'inattività o sospensione di esercizio causati esclusivamente da difficoltà di ricostruzione o di rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali (a titolo esemplificativo ma non limitativo): regolamenti ur-



ASP

banistici locali o statali o altre norme di legge, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiale.

La presente estensione viene concessa entro i limiti indicati nella Scheda di Polizza.

Art. 8.4 - Dipendenza da fornitori

Qualora uno degli insediamenti dei fornitori abituali dell'Assicurato (verificabili dai libri contabili dello stesso) - esclusi gli Enti Pubblici fornitori di energia elettrica, termica, di acqua o gas - sia colpito da un sinistro causato da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate, indennizzabile a termini delle Norme che regolano l'assicurazione dei Danni Diretti e tale sinistro causi un'interruzione di attività dello stabilimento stesso, il conseguente danno materiale sarà considerato come danno alle cose assicurate e le eventuali perdite che potranno derivare all'Assicurato per interruzione o intralcio dell'attività dichiarata saranno indennizzate ai sensi delle condizioni tutte previste dalle Norme che regolano l'assicurazione dei Danni Indiretti.

La presente estensione di garanzia è operante per fornitori diretti dell'Assicurato e sempreché detti insediamenti dei fornitori siano ubicati entro i confini dello Stato italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Ai fini della presente estensione di garanzia in ogni caso sono escluse le perdite e le spese conseguenti ad un sinistro, anche se indennizzabile a termini delle Norme che regolano l'assicurazione dei Danni Diretti o delle Norme che regolano l'Assicurazione dei danni Indiretti, verificatosi in occasione di atti di terrorismo.

Art. 8.5 - Dipendenza da clienti

Qualora uno degli insediamenti dei clienti abituali dell'Assicurato (verificabili dai libri contabili dello stesso) sia colpito da sinistro causato da incendio, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, loro parti o cose trasportate, indennizzabile a termini delle Norme che regolano l'assicurazione dei Danni Diretti e tale sinistro causi interruzione o riduzione all'attività che si svolge nello stabilimento stesso, il relativo danno è considerato come danno alle cose assicurate e le eventuali perdite che possono derivarne all'Assicurato da conseguente interruzione o riduzione dell'attività dichiarata saranno indennizzate ai sensi delle condizioni tutte previste dalle Norme che regolano l'assicurazione dei Danni Indiretti.

La presente estensione di garanzia è operante per clienti diretti dell'Assicurato e sempreché detti insediamenti dei clienti siano ubicati entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano.

Ai fini della presente estensione di garanzia in ogni caso sono escluse le perdite e le spese conseguenti ad un sinistro, anche se indennizzabile a termini delle Norme che regolano l'assicurazione dei Danni Diretti o delle Norme che regolano l'Assicurazione dei danni Indiretti, verificatosi in occasione di atti di terrorismo.

La presente estensione di garanzia è prestata, per uno o più sinistri verificatisi nel periodo di assicurazione, entro il limite indicato nella Scheda di Polizza.

Art. 8.6 - Forniture pubbliche di energia, acqua, gas

La presente estensione è prestata, ai sensi ed alle condizioni tutte previste dal presente contratto, per l'interruzione o la riduzione dell'attività assicurata conseguente ad un sinistro



ASP

causato da uno degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione a termini delle Norme che regolano l'assicurazione dei Danni Diretti, a qualunque impianto di produzione o distribuzione di pubblico servizio (energia-acqua-gas) utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento della propria attività e situato entro 5 km. dal luogo indicato nella polizza, che comporti mancata erogazione da parte dell'Ente Pubblico di energia elettrica, termica, di acqua, o gas entro il limite indicato nella Scheda di Polizza.

Ai fini della presente estensione di garanzia in ogni caso sono escluse le perdite e le spese conseguenti ad un sinistro, anche se indennizzabile a termini delle Norme che regolano l'assicurazione dei Danni Diretti o delle Norme che regolano l'Assicurazione dei danni Indiretti, verificatosi in occasione di atti di terrorismo.

La presente estensione è prestata entro il limite indicato nella Scheda di Polizza.



OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA RICORSO TERZI

Art. 1 - Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza riportata nella scheda di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o locatari da evento indennizzabile a termini di polizza.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi i legali rappresentanti.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

L'indennizzo a questo titolo verrà corrisposto sino alla concorrenza dell'importo indicato alla partita di polizza.



NORME COMUNI
GESTIONE DEI SINISTRI

Art.1 - Obblighi in caso di sinistro:

In caso di sinistro il Contraente o l'assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) fare, nei quindici giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società:
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- e) presentare uno stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con indicazione del loro valore e della perdita subita. La presentazione dello stato particolareggiato dovrà avvenire entro un mese dalla data del sinistro.

Ferma restando la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati e documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro, l'Assicurato viene esonerato dall'obbligo di presentare lo stato particolareggiato da cui risultino tutte le dette quantità, qualità e valori.

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di osservanza dei termini di dichiarazione o di avviso qualora non abbia avuto conoscenza dei casi verificatisi per fatto altrui fuori dei fabbricati assicurati o dei locali contenenti le cose assicurate.

Art.2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art.3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico



ASP

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Art.4 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti della clausola "Obblighi in caso di sinistro"
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri previsti nella clausola "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art.5 - Operazioni peritali

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni verranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni di attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati.

Art.6 - Conservazione tracce e residui del sinistro

A parziale modifica di quanto disposto dalle norme che regolano l'assicurazione, si stabilisce che:

- l'Assicurato, dopo aver denunciato il sinistro alla Compagnia assicuratrice, potrà modificare lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività, senza dover attendere le operazioni peritali e senza che questo possa portare pregiudizio alcuno al suo diritto di risarcimento dei danni;



ASP

l'Assicurato è obbligato a conservare le tracce ed i residui del sinistro non oltre 30 giorni dalla denuncia del sinistro

Art.7 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

L'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro; è ottenuta secondo i seguenti criteri: si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto del deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore del residuo delle cose danneggiate; nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.

Art.8 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art.9 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento **dell'indennizzo entro 30 giorni**, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che il sinistro non sia stato determinato da dolo dell'Assicurato medesimo o del Contraente

Art.10 - Rinuncia al diritto di surroga

La Società rinuncia al diritto di surroga che le compete a norma dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti di Società consociate, collegate, controllate, fornitori, clienti e persone di cui devono rispondere l'Assicurato e/o il Contraente salvo il caso di dolo.

Rinuncia altresì al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei proprietari e sub-locatari dei conduttori e sub-conduttori salvo il caso di dolo.

Art.11 - Danni precedenti

La mancata dichiarazione di danni che avessero colpito le cose oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Società come motivo di non risarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.



ASP

Art.12 - Anticipo sulle indennità

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno **€ 50.000,00**.

La Società adempirà all'obbligazione entro 60 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Art. 13 - Gestione Sinistri con Scoperto e/o Franchigia

La Società si impegna a gestire tutti i sinistri compresi quelli rientranti nelle Franchigie e/o Scoperti contrattuali.